



OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE

LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA APISTICA E NECESSARIO COORDINAMENTO NORMATIVO NAZIONALE

**“ALCUNE INCOERENZE SU TEMI DI FONDAMENTALE
IMPORTANZA”**

Alberto Contessi

Castel San Pietro Terme – 15 Settembre 2018



OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE

Come abbiamo visto, sono molti gli aspetti in cui esistono incoerenze fra quanto stabilito dalla Legge nazionale 24 dicembre 2004, n.313 - Disciplina dell'apicoltura e le varie leggi regionali.

A titolo di esempio, io mi soffermerò in particolare su due aspetti, che ho seguito da
Il divieto di trattamenti fitosanitari in fioritura

La tutela dell'Apis mellifera ligustica.

Cosa dice la legge nazionale sull'uso dei fitofarmaci



OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE

L'articolo 4 della Legge 313/2004 (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci), stabilisce che:

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.

Non è chiaro perché il divieto non sia stato introdotto direttamente nella norma nazionale.

Ma vediamo nel concreto, in ordine cronologico, come le varie Regioni e Province autonome hanno applicato questo articolo, tenendo conto che alcune hanno legiferato prima dell'entrata in vigore della Legge nazionale.



20 LEGGI REGIONALI O PROVINCIALI – MANCA CALABRIA

Regione Liguria (1984)

Regione Basilicata (1988)

Regione Emilia-Romagna (1988, in corso di modifica)

Regione Lazio (1988)

Regione Valle d'Aosta (1982, modificata nel 1993)

Regione Sicilia (1995)

Regione Piemonte (1998, in corso di modifica)

Regione Molise (2002)

Regione Campania (2006)

Regione Friuli Venezia Giulia (2010)

Regione Marche (2012)

Regione Abruzzo (2013)

Regione Puglia (2014)

Regione Umbria (2015)

Regione Sardegna (2015)

Provincia autonoma di Bolzano (1989, modificata nel 2014 e 2016)

Regione Lombardia (2004, modificata nel 2017)

Regione del Veneto (2004, modificata nel 2017)

Provincia autonoma di Trento (2008, modificata nel 2016 e 2018)

Regione Toscana (2009, modificata nel 2018)



Art. 14.

(Trattamenti antiparassitari)

Con provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno dettate norme per disciplinare le modalità delle tecniche fitosanitarie in modo che le stesse non rechino danno alle popolazioni entomofile ed alle api.

**IN QUESTO CASO E' NECESSARIO CONOSCERE
GLI SPECIFICI PROVVEDIMENTI, SEMPRE CHE
SIANO STATI EMANATI**



Regione Basilicata (L.R. 03/05/1988)

Art. 11

Allo scopo di assicurare all'apicoltura regionale la indispensabile attività

pronuba - e facilitare, pertanto, il servizio di impollinazione a favore degli

imprenditori ortofrutticoli - è vietata l'effettuazione dei trattamenti antiparassitari, i cui principi attivi risultino tossici per gli insetti impollinatori, alle colture legnose e erbacee quando le stesse siano in fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.

È altresì, vietato l'effettuazione dei trattamenti in parola qualora siano in

fioritura le vegetazioni sottostanti, in tal caso è necessario procedere preventivamente allo sfalcio di queste ultime e all'asportazione totale delle loro

masse, e comunque, attendere che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

NON ESISTE UN DIVIETO GENERALIZZANO, MA E'



Art. 15

Tutela delle api da sostanze tossiche

Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api sono vietati i trattamenti con insetticidi, acaricidi e con altri presidi sanitari o comunque tossici per le api, sulle colture ortofrutticole, viticole, sementiere, floricole e ornamentali, durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.

L'articolo è stato successivamente integrato col D.P.G. 4 marzo 1991, n. 130 che, fra l'altro, stabilisce:

- “- di vietare trattamenti insetticidi e acaricidi durante la fioritura di erbe spontanee e sottostanti le piante da trattare; sono pertanto consentiti i trattamenti dopo l'asporto della massa sfalciata delle erbe spontanee in fioritura ovvero ad avvenuta completa essiccazione della massa sfalciata stessa;
- “- di fare divieto a chiunque di consigliare o prescrivere tecniche fitoiatriche in contrasto con quanto prescritto dalla vigente legislazione;”

**E' STATO AVVIATO L'ITER DI MODIFICA DELLA LEGGE,
POI VEDREMO COSA SI PROPONE IN PROPOSITO**



ARTICOLO 14 Zone di rispetto

1. Nel caso, di specifici progetti territoriali di sviluppo apistico l'area interessata è definita « zona sensibile dal punto di vista ambientale » ai sensi del titolo V del regolamento CEE n. 797/ 85 ed a favore degli agricoltori possono applicarsi le misure previste, per le predette zone, dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 361 del 21 maggio 1987.
2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto, la Regione concede, con priorità, gli aiuti previsti dalla vigente normativa in materia di lotta antiparassitaria delle colture agricole.
3. E' comunque fatto divieto di usare antiparassitari durante il periodo di fioritura delle piante.

**IL SIGNIFICATO DI QUESTA NORMA NON E' CHIARO,
SEMBRA CHE IL DIVIETO VALGA SOLO NEL CASO DI
SPECIFICI PROGETTI**

Art. 22

Durante il periodo della fioritura dei fruttiferi, dall'apertura del fiore alla completa caduta dei petali, è fatto divieto di eseguire trattamenti antiparassitari sugli stessi.

L'Assessore regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, sentite le organizzazioni dei produttori agricoli e frutticoltori e il Consorzio Apistico, può autorizzare, all'instaurarsi di particolari situazioni tecniche o patologiche, trattamenti antiparassitari durante il periodo della fioritura dei fruttiferi.

Con decreto dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali da emanarsi di anno in anno possono essere prescritte le tecniche volte ad ovviare e prevenire i danni causati alle api dai trattamenti antiparassitari anche fuori dal periodo di fioritura dei fruttiferi e delle altre colture agrarie.

L'Assessore regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali può, altresì, vietare o regolare, sentite le organizzazioni agricole interessate, l'uso dei diserbanti o la loro applicazione secondo precise norme di intervento e di distribuzione in relazione alla situazione della zona da diserbare.

SONO VIETATI TUTTI I TRATTAMENTI IN FIORITURA, FATTE SALVE SPECIFICHE DEROGHE

ARTICOLO 10

Tutela dei pascoli delle api

1. Sono vietati i trattamenti con prodotti insetticidi, acaricidi o comunque tossici per le api, sulle colture ortofrutticole, sementiere, floricole e ornamentali, durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata, durante il periodo di produzione della stessa. E' vietato l'uso di prodotti erbicidi riconosciuti nocivi per le api. Il controllo è effettuato dagli Osservatori delle malattie delle piante.

PER LA PRIMA VOLTA COMPARE ANCHE IL DIVIETO DI TRATTAMENTO SULLE PIANCHE CHE PRODUCONO MELATA E DI ERBICIDI NOCIVI ALLE API



Art. 17.

(Tutela delle api da sostanze tossiche)

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.

I trattamenti sono altresì vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extraflorali o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

2. I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di colture erbacee, nonché contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente.

I DIVIETI VALGONO SOLO PER LE SOSTANZE TOSSICHE PER LE API, CON LA PRECISAZIONE CHE I TRATTAMENTI ANTICRITTOGAMICI IN FIORITURA DEBONO ESSERE SPECIFICAMENTE CONSENTITI DAL

ARTICOLO 14

Divieto di trattamento delle colture nel periodo della fioritura

1. Sono vietati i trattamenti erbicidi o fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura, dall'apertura alla caduta dei petali. Al di fuori di detto periodo, sono consentiti solo successivamente all'eliminazione delle vegetazioni sottostanti qualora siano in fioritura.

**SI PARLA SOLO DI DIVIETO SU COLTURE AGRARIE CON
SOSTANZE TOSSICHE PER LE API**

Articolo 15

Tutela delle api da sostanze tossiche

- 1. Al fine di salvaguardare l'attività dei pronubi sono vietati interventi con agrofarmaci su qualsiasi coltura, spontanea o agraria in fioritura, dall'apertura alla caduta dei petali. Al di fuori di detto periodo, gli stessi interventi sono consentiti solo successivamente allo sfalcio delle vegetazioni sottostanti o vicine se sono in fioritura.**

**SONO VIETATI TUTTI I TIPI DI INTERVENTI IN FIORITURA
MOLTO SEMPLICE, MA SARA' APPLICATA ?**

Art. 5 (Uso di fitofarmaci)

- 1.** Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.
- 2.** Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di salute, sono individuate le modalità operative per la segnalazione delle morie da apicidi e il coordinamento nelle conseguenti attività di accertamento.
- 3.** Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia fitosanitaria può essere, altresì, prescritto l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire e a ovviare i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

**LA NORMA E' CHIARA E COMPLETA, MA OCCORRE
DIMOSTRARE CHE I PRODOTTI IMPIEGATI SIANO TOSSICI
PER LE API**

Art. 8
(Uso di fitofarmaci)

1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni. In tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api.
2. Ogni moria di api deve essere tempestivamente segnalata alla struttura competente in materia veterinaria dell'ASUR, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi. Con il medesimo atto la Giunta regionale può altresì prescrivere l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

SI TRATTA DELLA NORMA PIU' RESTRITTIVA, INFATTI SONO VIETATI TUTTI I TRATTAMENTI IN FIORITURA – SARA' RISPETTATA ?

Art. 11

(Uso di fitofarmaci)

1. Durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli stessi, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali, allo scopo di impedire ogni mortalità di insetti impollinatori e assicurare all'apicoltura l'indispensabile attività pronuba delle api.
2. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni; in tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api.
3. Ogni moria di api per sospetto caso di avvelenamento deve essere tempestivamente segnalata dagli apicoltori o per il tramite delle loro associazioni ai Servizi veterinari delle ASL e al Servizio fitosanitario regionale, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.

Art. 11

(Uso di fitofarmaci)

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Direzione regionale competente in materia di salute, sentita la Direzione regionale competente in materia di agricoltura, determina le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi.
5. Con la deliberazione di cui al comma 4, la Giunta regionale può altresì prescrivere l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

**SI TRATTA DELLA NORMA PIU' RESTRITTIVA E
COMPLETA, INFATTI, OLTRE A VIETARE TUTTI I
TRATTAMENTI IN FIORITURA ,PREVEDE LA POSSIBILITA'
DI ULTERIORI RESTRIZIONI – SARA' INTERESSANTE
CONOSCERE IL LIVELLO DI APPLICAZIONE**

Art. 9

Limitazioni dell'uso di prodotti fitosanitari

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5 della l. 313/2004, sono vietati i trattamenti sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee a base di prodotti fitosanitari, inclusi gli erbicidi, dannosi alle api:

a) durante il periodo di fioritura, dall'apertura del fiore alla completa caduta dei petali, su colture erbacee, arboree e ornamentali, nonché su vegetazione spontanea, con erbicidi;

b) anche in presenza di fioritura delle sole vegetazioni sottostanti le coltivazioni arboree; in tale caso i trattamenti possono essere eseguiti solo previa trinciatura o sfalcio di tali vegetazioni o, nel caso in cui i fiori di tali essenze risultino completamente essiccati, in modo da non attirare più le api.

Art. 9

Limitazioni dell'uso di prodotti fitosanitari

2. Eventuali trattamenti con prodotti fitosanitari durante la fioritura, essenziali per salvaguardare la produzione, sono effettuati con prodotti selettivi solamente nei casi di necessità accertata dall'ufficio regionale competente in materia di malattia delle piante; in tal caso, il predetto ufficio, per il tramite dell'Osservatorio apistico regionale, informa gli apicoltori che detengono alveari nel raggio di tre chilometri dai campi nei quali i trattamenti saranno eseguiti.

3. Ogni moria di api deve essere tempestivamente segnalata dai diretti detentori alla struttura veterinaria dell'ASL competente, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.

**SI TRATTA DELLA NORMA COMPLETA, MA FA
RIFERIMENTO SOLO AI PRODOTTI TOSSICI NEI
CONFRONTI DELLE API**

Articolo 94

(Trattamenti antiparassitari)

1. Allo scopo di salvaguardare il settore apistico e l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario, ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura.

2. Possono essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee al di fuori del periodo di fioritura, previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora in fiore sottostante.

VENGONO VIETATI I TRATTAMENTI IN FIORITURA, MA SOLO SE DANNOSI ALLE API !!!!

Art. 7

Divieto dei trattamenti in fioritura

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle colture arboree, erbacee e ornamentali con fitofarmaci che possano essere dannosi per le api in modo diretto o indiretto, compreso l'utilizzo dei diserbanti lungo le strade pubbliche e private, dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali o secrezioni extra floreali; in caso di presenza di essenze spontanee nei frutteti e nelle coltivazioni oggetto dei trattamenti, questi sono eseguiti previo sfalcio delle essenze spontanee in fioritura.
2. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e al Corpo forestale e di vigilanza ambientale che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento.

**VENGONO VIETATI TUTTI I TRATTAMENTI IN FIORITURA
E I DISERBI, MA SOLO SE DANNOSI ALLE API !!!!**

Art. 3

(Tutela delle api)

(1) È vietato trattare con prodotti fitosanitari dannosi alle api piante in fioritura di colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali e spontanee in pieno campo.

(2) È, inoltre, vietato trattare le colture con prodotti fitosanitari dannosi alle api in periodi dell'anno appositamente indicati. I periodi dell'anno, le colture e i prodotti fitosanitari oggetto del divieto sono stabiliti ogni anno dal/dalla responsabile del Servizio fitosanitario, sentiti il Centro di consulenza per la fruttivitticoltura dell'Alto Adige e l'associazione di apicoltori più rappresentativa a livello provinciale.

**VENGONO VIETATI TUTTI I TRATTAMENTI IN FIORITURA
SE DANNOSI ALLE API - POSSONO ESSERE VIETATI
TRATTAMENTI CON PRODOTTI DANNOSI ALLE API
ANCHE IN ALTRI PERIODI**



Regione Lombardia (L.R. 24/03/2004, n. 5 e 26/15/2017 n. 15)

L.R. 24/03/2004 , N. 5 Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004 (Come modificata dall'Art. 30 della l.r. 15/2017)

Art. 11 Tutela sanitaria degli allevamenti di api

4. È vietato effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi:

a) sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali;

b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente falciate.

**IN REGIONE LOMBARDIA NON ESISTE UNA LEGGE ORGANICA SULL'APICOLTURA, L'IMPIEGO DEI FITOFARMACI IN FIORITURA E' DISCIPLINATO DA UN COMMA DI UN ARTICOLO INSERITO IN UNA LEGGE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIO, CHA A SUA VOLTA MODIFICA ALTRE LEGGI
NON SONO CONTEMPLATI I TRATTAMENTI ERBICIDI E CON ALTRE SOSTANZE TOSSICHE PER LE API**



Art. 9 - Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari.

omissis

4. Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api e gli insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali durante la fioritura, la secrezione di sostanze extrafloreali o in presenza fioriture spontanee di piante infestanti. Tali trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essiccazione. In ogni caso tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle specifiche modalità d'uso.

4 bis. Ogni sospetto caso di avvelenamento deve essere tempestivamente segnalato al dipartimento di prevenzione dell'azienda ULSS, che espleta i sopralluoghi e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento.

VENGONO VIETATI I TRATTAMENTI IN FIORITURA E DURANTE LA PRODUZIONE DI MELATA CON PRODOTTI TOSSICI PER LE API



Provincia autonoma di Trento (L.P. 11/03/2008, n. 2, L.P. 29/12/2016, n. 20 e L.P. 03/08/2018, n. 15)

Art. 11

Disciplina dell'uso di agrofarmaci

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, la Provincia, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, individua con apposito regolamento le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti con agrofarmaci dannosi per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura.

**NON MI RISULTA CHE SIA MAI STATO EMANATO IL
PREVISTO REGOLAMENTO**

Art. 10

Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo

1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:

a) Durante il periodo di fioritura delle piante della coltura, dall'apertura alla caduta degli organi floreali;

b) Durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi floreali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interrimento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi;

Art. 10

Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche

c) Durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, sulle piante spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento al loro interrimento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi.

2. I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extraflorali di interesse mellifero.

3. La Giunta regionale, sentite le forme associative di cui all'articolo 2, individua zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico, nelle quali è vietato effettuare trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e la restante entomofauna pronuba.

4. Ogni sospetto caso di danni da tossicità a famiglie di api è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'azienda USL che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare le cause e i responsabili delle avvenute intossicazioni.

VENGONO VIETATI I TRATTAMENTI IN FIORITURA E DURANTE LA PRODUZIONE DI MELATA CON PRODOTTI TOSSICI PER LE API



Art. 8

Tutela delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari e conseguenti divieti

1. Al fine di salvaguardare le api e l'entomofauna pronuba, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida sulle colture arboree, erbacee, sementiere, floreali, ornamentali e sulla vegetazione spontanea, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi. Sono altresì vietati i trattamenti in fioritura con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.

2. I trattamenti con i prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono altresì vietati in presenza di sostanze extraflorali di interesse mellifero o in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi.



Regione Emilia-Romagna (**Proposta attualmente in discussione**)

3. La Giunta regionale, previa consultazione del Tavolo apistico regionale di cui all'articolo 4, può:

- individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse agroambientale, nelle quali sono vietati trattamenti con specifici prodotti fitosanitari alle specie arboree, erbacee, sementiere, floreali, od ornamentali per ovviare ai danni causati dai trattamenti agli insetti pronubi;
- escludere, solo in caso di comprovata necessità, dai divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2, particolari prodotti fitosanitari ad attività insetticida o acaricida a base di microrganismi che esercitano un'azione generale o specifica contro gli organismi nocivi, quali prodotti microbiologici contenenti virus, funghi, lieviti o batteri, di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api e degli altri insetti pronubi;
- stabilire eventuali ulteriori disposizioni per la tutela delle api e degli altri insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.

4. Ogni sospetto caso di avvelenamento o fenomeno di mortalità di api deve essere segnalato, secondo le modalità previste dal Piano regionale integrato di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

SONO VIETATI I TRATTAMENTI IN FIORITURA E DURANTE LA PRODUZIONE DI MELATA CON INSETTICIDI E ACARICIDI E CON PRODOTTI TOSSICI PER LE API – PUO' ESSERE PREVISTA UNA DEROGA PER PRODOTTI MICROBIOLOGICI NON TOSSICI PER LE API



Tutela dell'*Apis mellifera ligustica*

L'articolo 1 (Finalità) della Legge 24 dicembre 2004, n.313 - Disciplina dell'apicoltura, stabilisce:

1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

Ma vediamo nel concreto, in ordine cronologico, come le varie Regioni e Province autonome hanno applicato questo articolo, tenendo conto che alcune hanno legiferato prima dell'entrata in vigore della Legge nazionale.



OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE

Regione Liguria (L.R. 09/07/1984, n. 36)

Regione Basilicata (L.R. 03/05/1988, n. 15)

**IN QUESTE DUE LEGGI REGIONALI NON
ESISTONO ARTICOLI SULLA TUTELA DELLA
LIGUSTICA**



Art. 13

Zone di rispetto

1. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'apicoltura, può costituire, su richiesta anche di un solo allevatore di api regine iscritto all'albo di cui all'art. 12, zone di rispetto intorno agli allevamenti, ferma restando l'applicazione in esse del vigente regime dei controlli igienico-sanitari.
2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto è vietato a terzi introdurre api od aumentare il numero degli alveari esistenti.

**E' STATO AVVIATO L'ITER DI MODIFICA DELLA LEGGE,
POI VEDREMO COSA SI PROPONE IN PROPOSITO**



Regione Lazio (L.R. 21/11/1988 N. 75)

Regione Valle d'Aosta (L.R. 24/08/1982, Modificata con L.R.
27/10/1993, n. 78)

**IN QUESTE DUE LEGGI REGIONALI NON
ESISTONO ARTICOLI SULLA TUTELA DELLA
LIGUSTICA**

Titolo I

Norme per l' apicoltura

ARTICOLO 1 Finalità

1. La Regione assume iniziative per assicurare lo sviluppo dell' apicoltura, valorizzarne i prodotti, tutelare e favorire la selezione della razza sicula, ligustica e ogni altra specie geneticamente atta a opporsi alla varroa, salvaguardare gli ambienti usati come pascolo per le api e incoraggiare l' associazionismo tra i produttori.

ARTICOLO 14

Allevamento di api regine

1. Al fine di tutelare l' allevamento e favorire la selezione di api regine, su richiesta degli allevatori iscritti all' apposito albo nazionale, l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste può costituire aree di rispetto intorno agli allevamenti o ai centri di fecondazione.

**LA SICILIA SI PONE COME FINALITA' ANCHE LA TUTELA DELL'APE
SICILIANA**



Regione Piemonte (L.R. 03/08/1998, n. 20)

CAPO VII - ALLEVAMENTO E SELEZIONE DELLE API REGINE

Art. 25.

(Obiettivi)

1. E' riconosciuta l'importanza della selezione di api regine di razza ligustica, sia sotto il profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie, sia sotto il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettarifere del Piemonte.
2. Si istituiscono, allo scopo:
 - a) l'albo degli allevatori di api regine;
 - b) le zone di rispetto sanitario e genetico.

Art. 27.

(Zone di rispetto)

1. La Regione, al fine di salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine i cui titolari risultano iscritti all'apposito albo, istituisce, sentita la Commissione apistica regionale, una zona di rispetto delle postazioni di fecondazione, all'interno della quale verranno effettuati controlli di carattere sanitario e genetico.
2. E' vietato il nomadismo all'interno di tali zone di rispetto.

L'INTENTO E' MOLTO CHIARO MA NON SO QUANTO VENGA PROMOSSO E PRATICATO

ARTICOLO 17

Allevamento e selezione delle api regine

1. È riconosciuta l'importanza della selezione di api regine, sia sotto il profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie, sia sotto il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettariifere del Molise. 2. Si istituiscono, allo scopo, le zone di rispetto sanitario e genetico.

ARTICOLO 18

Albo regionale degli allevatori di api regine

omissis

ARTICOLO 19

Zone di rispetto

1. La Regione, al fine di salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine i cui titolari risultano iscritti nell'apposito albo, istituisce, sentito il Comitato apistico regionale, una zona di rispetto delle postazioni di fecondazione, all'interno della quale verranno effettuati controlli di carattere sanitario e genetico. 2. È vietato il nomadismo all'interno di tali zone di rispetto.

**NON SI PARLA DI SOTTOSPECIE, MA SOLO DI SELEZIONE
DI API**

Articolo 16

Allevamento e selezione delle api regine

1. È riconosciuta l'importanza della selezione di api regine, secondo il profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie e, secondo il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettarifere della Campania.

**SI PARLA SOLO DI SELEZIONE A FINI SANITARI E
PRODUTTIVI, SENZA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE
LA SOTTOSPECIE**



Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 18/03/2010 n. 6)

Regione Marche (L.R. 19/11/2012, n. 33)

**IN QUESTE DUE LEGGI REGIONALI NON
ESISTONO ARTICOLI SULLA TUTELA DELLA
LIGUSTICA**

Art. 1
(Finalità)

1. *omissis*

2. La presente legge, nel rispetto dei principi fissati al comma 1, è finalizzata:

omissis;

d) alla tutela e salvaguardia in purezza del patrimonio genetico della razza di ape autoctona italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) con particolare riferimento agli ecotipi locali;

omissis

3. La presente legge, in particolare, ha lo scopo di:

omissis

c) favorire la tutela delle risorse genetiche di ceppi di api autoctone;



Art. 9

(Elenco regionale allevatori di api regine)

1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura, d'intesa con quella competente in materia di salute, istituisce un elenco degli allevatori di api regine di *Apis mellifera ligustica spinola* al fine di proteggere la biodiversità e favorire il miglioramento genetico delle api e degli ecotipi locali. Ai fini della tutela e della salvaguardia in purezza del patrimonio apistico regionale, l'elenco dovrà includere, in altra sezione, anche tutti coloro che allevano, selezionano naturalmente o artificialmente e commercializzano razze di api non autoctone.

2. *omissis*

Art. 10

(Zone di rispetto)

1. Al fine di tutelare e promuovere il mantenimento in purezza del patrimonio genetico di *Apis mellifera ligustica spinola* e favorire la selezione di api regine autoctone abruzzesi, la Regione può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine di apicoltori iscritti all'elenco di cui all'art. 9 e alle stazioni di fecondazione da essi allestite.

2. *Omissis*

**SI PREVEDE LA TUTELA DELL'ALLEVAMENTO DI API LIGUSTICHE,
ANCHE ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DI CHI ALLEVA API NON
AUTOCTONE**

Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia riconosce l'apicoltura come attività utile a garantire l'impollinazione naturale e a proteggere la biodiversità dell'ape domestica, "Apis mellifera", in particolare della sottospecie ligustica e delle popolazioni autoctone locali.

NELLE FINALITA' DELLA LEGGE E' PREVISTA LA SALVAGUARDIA DELLA LIGUSTICA E DELLE POPOLAZIONI LOCALI MA MANCANO ARTICOLI CON CUI SI CONCRETIZZA LA FINALITA'

Articolo 93

(Zone di rispetto)

1. La Regione può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine appartenenti agli iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api regine di razza Apis mellifera ligustica Spin. e intorno alle stazioni di fecondazione ubicate nel territorio regionale. In tal zone sono vietate anche postazioni nomadiste. Per le zone di rispetto vengono definiti:

- a) i confini;
- b) la loro validità temporale;
- c) ogni altro elemento ritenuto utile.

2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto intorno agli allevamenti di api regine e alle stazioni di fecondazione, è fatto divieto ai non iscritti all'albo nazionale degli allevatori di api regine di razza Apis mellifera ligustica Spin., di introdurre sciami, api regine, nuclei o famiglie in sostituzione o in aumento di quelli ivi esistenti.

3. Gli sciami eventualmente catturati nell'area di rispetto durante il periodo di validità di cui al comma 1 devono essere trasferiti al di fuori della zona stessa.

**VENGONO PREVISTE ZONE DI RISPETTO PER GLI
ALLEVATORI DI API LIGUSTICHE**

Art. 1

Finalità

- 1. La Regione riconosce l'apicoltura come attività agricola di interesse regionale ai fini della conservazione dell'ambiente naturale e dello sviluppo sostenibile delle produzioni agricole in quanto concorrente a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità ambientale.**
- 2. La Regione disciplina, tutela e valorizza l'apicoltura e promuove la salvaguardia delle specie apistiche, con particolare riferimento alla razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) e alle popolazioni di api autoctone tipiche.**

NELLE FINALITA' DELLA LEGGE E' PREVISTA LA SALVAGUARDIA DELLA LIGUSTICA E DELLE POPOLAZIONI LOCALI MA MANCANO ARTICOLI CON CUI

Art. 9 (zone per l'allevamento delle api in purezza)

(1) Al fine di garantire l'allevamento delle api in purezza, la Giunta provinciale, su proposta del direttore dell'Ufficio provinciale Zootecnia, può individuare zone protette idonee a tale tipo di riproduzione delle api. Un'area può essere individuata come zona protetta solo se è associata ad una stazione di fecondazione in purezza.

(2) La disciplina di tali zone avviene con apposito regolamento.

SI PARLA GENERICAMENTE DI ZONE PROTETTE PER GARANTIRE L'ALLEVAMENTO DI API IN PUREZZA ?!



OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE

Regione Lombardia (L.R. 24/03/2004, n. 5 e 26/15/2017 n. 15)

Regione del Veneto (L.R. 24/03/2004, n. 5 e 06/12/201,7 n. 41)

**NON MI RISULTA CHE LE DUE REGIONI ABBIANO
ADOTTATO NORME A SALVAGUARDIA DELLA
LIGUSTICA**

Art. 10

Api regine di razze dell'arco alpino

1. La Provincia promuove la selezione di api regine di razze o di ecotipi dell'arco alpino, sia sotto il profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie, sia sotto il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettarifere del Trentino.
2. Al fine di promuovere e di favorire la selezione e di sottoporre a controllo sanitario gli allevamenti di api regine, nonché di conseguire una maggiore qualificazione degli operatori del settore è istituito l'albo provinciale degli allevatori di api regine presso la struttura provinciale competente per l'apicoltura.
3. La permanenza nell'albo è subordinata al mantenimento delle condizioni previste per l'iscrizione.
4. L'allevamento di api regine a scopi commerciali deve avvenire in condizioni di isolamento sanitario e genetico, come stabilito dal regolamento.
5. Con regolamento sono disciplinati gli allevamenti di api regine e le modalità di tenuta dell'albo provinciale degli allevatori di api regine.



Art. 11

Allevamento api regine e zone di rispetto (12)

1. La Giunta regionale, sentite le forme associate di cui all'articolo 2, individua zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine definendo le modalità per la loro delimitazione e il periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata.

LA NORMA PREVEDE SOLO LA TUTELA DEGLI ALLEVAMENTI, SENZA FAR CENNO ALLA SOTTORAZZA



Art. 1

Finalità e principi

1. *omissis*

2. Con la presente legge, la Regione promuove e disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura) e dalla disciplina in materia di Anagrafe Apistica Nazionale, il potenziamento dell'attività apistica, la valorizzazione dei prodotti apistici, le modalità di svolgimento dell'attività di apicoltura a fini produttivi, di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse apistiche e di difesa igienico-sanitaria delle api, la tutela della popolazione autoctona di Apis mellifera sottospecie ligustica e le azioni finalizzate a contrastare il fenomeno di spopolamento degli alveari, di moria delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.



Art. 7

Tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica

1. La Regione Emilia-Romagna tutela l'Apis mellifera sottospecie ligustica diffusa nel territorio regionale con le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, volte ad assicurare la conservazione di questo ecotipo autoctono e finalizzate al miglioramento genetico e alla successiva diffusione del materiale selezionato e a ridurre i fenomeni di erosione genetica derivanti dall'ibridazione.
2. Nel territorio della Regione Emilia-Romagna gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine nè di vendita di materiale apistico vivo con sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica. Non è consentito altresì introdurre, attraverso la pratica del nomadismo, api appartenenti a sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica.
3. Gli allevatori che producono e commercializzano materiale apistico vivo, iscritti alla sezione ligustica dell'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane o di altra Associazione di allevatori di api regine, possono richiedere l'istituzione di zone di conservazione dell'ampiezza di 10 km di raggio attorno ai propri apiari destinati all'allevamento dei riproduttori e all'accoppiamento. In tali zone non è consentito introdurre e allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.



Art. 7

Tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica

4. Su richiesta motivata di uno o più allevatori di api regine iscritti alla sezione ligustica dell'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane o di altra Associazione di allevatori di api regine, delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici o di un Istituto di ricerca coinvolti in progetti di selezione e miglioramento genetico dell'ecotipo autoctono, possono essere costituite idonee zone di rispetto per la realizzazione ed il funzionamento di stazioni di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal Disciplinare dell'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane e sentito il parere della Commissione Tecnica Centrale dell'Albo stesso. In tali zone non è consentito introdurre e allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.
5. La Giunta regionale con specifico atto da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce criteri e modalità per l'applicazione ed il controllo delle disposizioni previste ai commi 2, 3 e 4.



OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE



OSSERVATORIO
NAZIONALE
MIELE



GRAZIE PER L'ATTENZIONE